



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Antonio
~~Marino~~
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

3973

30 DIC. 2002

n. _____ del _____

Oggetto: Legge Regionale 16.8.2001 n.20: "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario", e successive modificazioni ed integrazioni.
Attuazione del verbale d'intesa con le OO.SS. del comparto sanità e modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.
Attività di formazione anni 2003-2004

Il Vice Presidente - Assessore alle politiche Sanitarie - Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche sociali - Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

Con L.R. n.20 del 16.8.2001 è stata individuata la nuova figura professionale dell'operatore socio-sanitario, unitamente alle attività ed alle competenze che la caratterizzano, i contesti operativi, nonché il percorso formativo.

Con D.G.R. n. 3911 del 31.12.2001, è stato approvato, tra l'altro, il piano di studi relativo al percorso formativo, nonché le disposizioni generali per lo svolgimento dei corsi, avviati su tutto il territorio regionale a partire dal mese di gennaio 2002.

Con L.R. 9.8.2002 n.17 recante: Modifiche alla L.R. 16.8.2001 n.20 "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario" è stato previsto un ulteriore modulo formativo denominato "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario" e sono state definite le competenze per coloro che conseguono il relativo attestato.

Il modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, successivo alla formazione dell'operatore socio-sanitario, consta di complessive 400 ore, così suddivise:

- 150 ore per la parte teorica,
- 250 ore per le esercitazioni ed il tirocinio.

Con D.G.R. n. 3119 dell'8 novembre 2002 è stato approvato il programma di studio unitamente alle disposizioni generali regolanti lo svolgimento e la conclusione del modulo formativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario.

Per l'accesso al suddetto modulo facoltativo è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale n. 20/2001, o titolo equipollente (art. 3 L.R. n. 17/2002).

A maggior chiarezza, si precisa che per quanto attiene l'individuazione dei possessori di titolo equipollente a quello di operatore socio-sanitario, con D.G.R. n. 1778 del 5 luglio 2002 è stato approvato il verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali, siglato il 12 aprile 2002, e relativo alla materia in argomento.

Successivamente ed al fine di attuare la prima parte dell'intesa sopraddetta, con D.G.R. n. 2230 del 9 agosto 2002 è stato disposto quanto segue:

“1. Gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione del Veneto alla stessa persona e denominati operatore addetto all'assistenza (OAA) e operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA), a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con formazione complessiva superiore a 1000 ore, sono equipollenti all'attestato di qualifica di operatore socio sanitario di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. Sono altresì equipollenti all'attestato di qualifica di operatore socio sanitario di cui alla legge regionale sopra citata anche gli attestati di qualifica di OAA rilasciati dalla Regione del Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;

2. gli attestati di qualifica di operatore addetto all'assistenza (OAA) e di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione del Veneto e conseguiti a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore, sono equipollenti all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 20/01 ai fini dell'accesso all'impiego; mentre per l'accesso alla formazione complementare in assistenza sanitaria sono condizionati alla frequenza di una apposita iniziativa formativa che sarà disciplinata con successivo atto”.

Con riferimento a quanto disposto con D.G.R. 2230/2002 sopracitata, in relazione ai titoli di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA) e di operatore addetto all'assistenza (OAA), occorre precisare che tutti i percorsi, organizzati dalla Regione Veneto, per i quali sono stati considerati i crediti formativi, e che hanno consentito il rilascio dei titoli di OTAA e di OAA, sono da considerarsi composti da un monte ore pari a quello che ha originato la rispettiva qualifica.

Inoltre, l'intesa sulla formazione dell'operatore socio-sanitario del 12 aprile 2002 al punto 3. prevede: *“per tutti gli operatori con percorso formativo da 150 a 550 ore, il titolo di operatore socio-sanitario sarà rilasciato dopo un percorso formativo di 50 ore d'aula con colloquio di verifica finale...”* anche in questo caso l'attestato che verrà rilasciato è valido ai soli fini dell'accesso all'impiego. Conseguentemente detti operatori, qualora intendano proseguire gli studi, dovranno frequentare apposita iniziativa formativa analogamente agli operatori individuati al precedente paragrafo.

Alla luce di quanto sin qui esposto ed allo scopo quindi di dare completa attuazione a quanto convenuto con le organizzazioni sindacali con l'intesa del 12 aprile 2002 e riportato nei paragrafi precedenti, sono state definite, in successivi incontri congiunti, le iniziative che consentiranno di rendere i titoli pregressi equipollenti a quello di operatore socio-sanitario, sia

per l'accesso all'impiego che per la prosecuzione degli studi nella formazione complementare in assistenza sanitaria.

Le iniziative formative idonee a dare attuazione all'intesa in argomento sono le seguenti:

1. Iniziativa formativa per l'equipollenza del titolo posseduto a quello di operatore socio-sanitario ai fini della prosecuzione degli studi (punto 2. dell'intesa del 12/4/02, approvata con DGR n. 1778 del 5/7/2002):

Requisiti di accesso:

- *titolo di OTAA o di OAA, o titolo equipollente.*

Relativamente al titolo di OAA, si precisa che la circolare n. 19 del 1991, approvata con atto n. 913 del 12 luglio 1991, prevede: "...tutti i titoli di qualificazione rilasciati da Istituti Professionali di Stato, da scuole legalmente riconosciute, da scuole sperimentali ecc..., a seguito di corsi di durata superiore al biennio dopo la scuola dell'obbligo, che presentino analogie per materie di insegnamento, ore di lezione, specificità del titolo conseguito quali, ad esempio: assistente all'infanzia di durata triennale, assistente per comunità infantile di durata quinquennale, dirigente di comunità di durata quinquennale, ecc., sono da considerarsi equipollenti, a tutti gli effetti, al diploma regionale di "addetto all'assistenza", per l'inserimento lavorativo in strutture pubbliche e private, limitatamente però ai servizi sociali compatibili con le qualifiche in essi indicate".

Sono altresì equipollenti al diploma regionale di addetto all'assistenza, ai sensi del provvedimento n. 1100 del 7.03.1995 del Consiglio regionale del Veneto i seguenti ulteriori titoli: diploma di "Cura per anziani nelle case di cura" rilasciato dall'Istituto nazionale insegnamento delle professioni per la cura ed il servizio - organo nazionale - istituito dal Ministero delle scienze e dell'insegnamento dell'Olanda; attestato di "Assistente geriatrico e familiare" rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano.

Rientra in tale fattispecie, per effetto dell'intesa in argomento, anche il diploma di "tecnico dei servizi sociali", conseguito contestualmente all'attestato regionale di qualifica di collaboratore socio assistenziale o di collaboratore socio assistenziale-addetto all'assistenza.

Riassumendo, i titoli già considerati equipollenti a quello di OAA sono i seguenti:

- a) assistente all'infanzia di durata triennale,
- b) assistente per comunità infantile di durata quinquennale,
- c) dirigente di comunità di durata quinquennale,
- d) diploma di "Cura per anziani nelle case di cura" (v. sopra),
- e) attestato di "Assistente geriatrico e familiare" (v. sopra),
- f) diploma di tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all'attestato regionale di qualifica di collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale- addetto all'assistenza;

conseguentemente, i titoli sopraddetti sono equipollenti al titolo di operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 20/01, esclusivamente ai fini dell'accesso all'impiego.

- *essere in servizio alla data di adozione del presente provvedimento.*

Durata e articolazione dell'iniziativa:

- L'iniziativa è costituita da **20 ore d'aula**. Dette ore possono essere distribuite su 5 giorni di 4 ore cadauno o su tre giorni a tempo pieno.
- La frequenza è obbligatoria e avviene al di fuori dell'orario di lavoro. Non sono ammesse assenze.
- Al termine della frequenza viene rilasciato apposito certificato di frequenza valido ai fini della prosecuzione degli studi e quindi anche alla formazione facoltativa complementare in assistenza sanitaria.
- La frequenza è gratuita. I costi sono sostenuti dall'amministrazione regionale e sono rappresentati dalle seguenti voci di spesa: ore lezione, spese di viaggio, spese di organizzazione. In via preventiva sono stati quantificati € 27,00 per studente. Tale somma sarà erogata agli enti gestori l'iniziativa con cadenza semestrale e su presentazione di idonea relazione sull'attività posta in essere.

Considerata la molteplicità dei titoli che costituiscono il requisito di accesso, l'iniziativa formativa per l'equipollenza del titolo posseduto a quello di operatore socio sanitario ai fini della prosecuzione degli studi, si diversifica nei contenuti come segue:

(a) Iniziativa formativa riservata a coloro che sono in possesso di un titolo di area sociale:

- | | |
|--|--------|
| - orientamento al ruolo | 5 ore |
| - principi generali ed elementi di assistenza | 12 ore |
| - disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori | 3 ore |

(b) Iniziativa formativa riservata a coloro che sono in possesso di un titolo di area sanitaria:

- | | |
|---|-------|
| - orientamento al ruolo | 5 ore |
| - elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale | 5 ore |
| - assistenza alla persona con handicap | 5 ore |
| - assistenza alla persona con disturbi mentali | 5 ore |

2. L'iniziativa formativa costituita da 50 ore d'aula, per tutti gli operatori con percorso formativo da 150 a 550 ore, sarà disciplinata con successivo atto a cura della direzione regionale competente in materia di formazione dell'operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale n. 20/2001. (punto 3, dell'intesa del 12/4/02).
3. Atteso che l'attestato rilasciato a seguito della frequenza delle suddette 50 ore è valido solo ai fini dell'accesso all'impiego, con il presente atto viene disciplinata l'iniziativa di ulteriori 20 ore, che si rende necessaria solo nel caso in cui gli interessati intendano proseguire negli studi e quindi accedere anche al percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria.

Durata e articolazione dell'iniziativa

Le modalità di svolgimento sono quelle già indicate per le iniziative di cui al precedente punto 1., mentre i contenuti sono i seguenti:

- | | |
|--|--------|
| - assistenza di primo soccorso | 10 ore |
| - elementi di igiene | 5 ore |
| - assistenza alla persona con disturbi mentali | 5 ore. |

Gli enti gestori il modulo facoltativo di formazione complementare in assistenza sanitaria, sono rappresentati da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio-assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/78 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari (art. 1 della L.R. n. 17/2002). I medesimi enti sono altresì individuati per lo svolgimento delle iniziative formative costituite da 20 ore d'aula, necessarie per la prosecuzione degli studi.

Trattandosi di prima esperienza in tema di formazione complementare in assistenza sanitaria, stante l'impossibilità anche di trarre insegnamenti da altre regioni, appare opportuno mantenere in capo agli enti gestori già sede di formazione della figura dell'operatore socio-sanitario e individuati con DD.G.R. n. 3911/2001 e n. 928/2002, la titolarità dei percorsi integrativi e del modulo complementare a garanzia di uno svolgimento armonico ed in una logica di naturale compimento dell'intero iter formativo.

Considerato inoltre che attualmente il Policlinico San Marco di Mestre-Ve non svolge attività di gestione del corso di laurea "infermiere" dell'Università degli studi di Udine, prevista in forma congiunta con l'azienda ULSS n. 12 Veneziana, e che lo stesso rimane tuttavia in possesso delle risorse necessarie alle attività formative, si propone di far rientrare il medesimo tra gli enti gestori l'attività in argomento.

In questa prima fase di attuazione della legge regionale più volte citata, si ritiene di individuare in 3000 il numero degli accessi al modulo complementare. Tale numero corrispondente al 10% della consistenza degli infermieri presenti nelle aziende sanitarie (dato riportato nel conto annuale 2001) e nelle restanti realtà sanitarie e socio-assistenziali della regione, appare oggettivo e rispondente alle esigenze dell'attuale situazione dei servizi.

Allo scopo di garantire una corretta percentuale di partecipanti rispetto alla loro provenienza, il 25% degli ammessi dovrà essere costituito da candidati non dipendenti da aziende sanitarie della regione. Per ottemperare a tale riserva, le aziende ULSS, che nel territorio di riferimento rilevano la presenza di ulteriori enti gestori la formazione in argomento, sono tenute a rapportarsi con tali soggetti, a garanzia del rispetto delle percentuali sopra indicate.

Solo qualora tale percentuale non dovesse essere coperta, i posti residui saranno assegnati a personale delle aziende ULSS del Veneto.

Sulla base di quanto sopraddetto i moduli, di durata semestrale e composti ciascuno da n. 30 studenti, risultano quelli indicati nella tabella A) allegata e parte integrante il presente provvedimento.

I costi connessi alle iniziative finalizzate alla prosecuzione degli studi sono a carico dell'amministrazione regionale, mentre quelli connessi alla formazione complementare in assistenza sanitaria sono a carico degli studenti.

Il Vice Presidente- Assessore alle politiche sanitarie, Fabio Gava di concerto con l'Assessore alle politiche sociali, Antonio De Poli, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Fabio Gava- Vice Presidente – Assessore alle politiche sanitarie, di concerto con l'Assessore alle politiche sociali Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, Il comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n. 20 del 16.8.2001 recante: "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.3911/2001 e n.928/2002 "Avvio dei corsi di formazione per l'anno 2001/2002";

VISTA la D.G.R. n. 1778 del 5 luglio 2002 di approvazione del verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali del comparto sanità, relativo alla formazione dell'Operatore socio-sanitario;

VISTA la D.G.R. n. 2230 del 9 agosto 2002 con la quale sono stati individuati gli attestati di qualifica riconducibili a quello di Operatore socio-sanitario;

VISTA la D.G.R. n. 3119 dell'8 novembre 2002, con la quale è stato approvato il programma di studio relativo al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria di cui alla L.R. n. 17/2002;

D E L I B E R A

1. di integrare la D.G.R. n. 2230 del 9 agosto 2002 prevedendo ulteriori titoli, nominati nella premessa e che si intendono qui integralmente riportati, equipollenti all'attestato di qualifica dell'operatore socio-sanitario di cui alla L.R. n. 20/2001 ai fini dell'accesso all'impiego;
2. di approvare le iniziative formative finalizzate alla prosecuzione degli studi in assistenza sanitaria da parte dell'operatore socio-sanitario, così come descritte nella premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
3. di autorizzare gli enti gestori di cui all'allegato A), parte integrante il presente provvedimento, ad avviare i "moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria" a fianco di ciascuno indicati, da realizzarsi negli anni 2003-2004, unitamente alle iniziative formative di 20 ore che dovranno trovare svolgimento secondo le modalità, i contenuti ed i criteri di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati;
4. di stabilire che lo svolgimento del predetto modulo facoltativo dovrà avvenire nel rispetto della D.G.R. n. 3119 dell'8 novembre 2002 e che i relativi oneri sono a carico degli studenti;

N. 3973 DEL 30 DIC. 2002

5. di stabilire che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle iniziative di 20 ore d'aula e quantificati in € 27,00 per studente, sono a carico dell'amministrazione regionale;
6. di disporre che alla quantificazione della spesa relativa al punto 5. si provvederà con successivo atto del dirigente della struttura competente;

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Giancarlo Galan

JL